

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 946

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **D’IPPOLITO VITALE**

Norme per la salvaguardia del patrimonio forestale

Presentata il 9 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il patrimonio boschivo nazionale subisce ormai da anni un progressivo e forte depauperamento. Fra le cause che lo hanno determinato vi è la triste piaga degli incendi, che spesso hanno origine dolosa, ma che tante volte sono originati dallo stato di incuria e di abbandono in cui versa buona parte del patrimonio forestale ricadente in unità rurali di proprietà dei privati cittadini. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, con i successivi regolamenti applicativi, ha a suo tempo stabilito una serie di contributi comunitari a favore dei proprietari di unità rurali che ricomprendono nel proprio ambito porzioni di territorio adibito alla forestazione. Tale contribuzione, posta al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, non è risultata però esaustiva dal punto di vista della risoluzione dei

problemi del settore, in quanto, mentre da un lato ricomprendeva tutte le categorie di utenza, dall’altro lato presentava meccanismi troppo farraginosi e per questo di difficile applicazione. Tali difficoltà non appaiono superate neanche nel quadro della nuova disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, che ha sostituito il predetto regolamento (CE) n. 1257/1999.

La presente proposta di legge appare in questo senso fortemente migliorativa rispetto alla situazione attuale, in quanto prevede un sistema di deducibilità diretta degli importi effettivamente impiegati per il mantenimento delle aree forestali di proprietà dei privati cittadini, dettando nel contempo una serie di esclusioni da questo beneficio nei casi in cui i proprietari abbiano determinato volutamente l’abbandono o la distruzione della parte di bosco ricadente nel proprio fondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

1. I soggetti proprietari di unità rurali situate nelle aree di cui all'obiettivo « Convergenza » del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e nel cui ambito ricadono zone forestali la cui tutela assume una funzione protettiva ed ecologica di evidente interesse pubblico, possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 25 per cento delle spese effettivamente sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità rurali, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

(Esclusioni).

1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che, avendo provocato incendi dolosi, sono stati condannati per tale reato con sentenza penale passata in giudicato.

2. Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di imputato o di coimputato in un procedimento penale per il reato di incendio doloso e che risultano in attesa di giudizio, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa fino alla pronuncia della sentenza penale che definisce il procedimento.

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese connesse con le misure di manutenzione o di ripristino delle zone forestali interessate superano il valore del prodotto della relativa azienda.

ART. 3.

(Ammissione al beneficio).

1. I proprietari aventi diritto, ai sensi degli articoli 1 e 2, ad essere ammessi al beneficio di cui al citato articolo 1 devono presentare apposita istanza al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio. Quest'ultimo, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa, valutato l'effettivo possesso dei requisiti previsti, comunica al richiedente per iscritto l'avvenuta ammissione al beneficio o il diniego motivato.

2. In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine previsto dal comma 1, l'avente diritto può accedere alla deduzione di cui all'articolo 1.

3. Avverso il provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione di cui al comma 1, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro un mese dalla data di comunicazione del diniego.

ART. 4.

(Limitazione temporale).

1. Il godimento del beneficio di cui all'articolo 1 ha una durata massima di dieci anni per ciascun soggetto, decorrenti dalla data di concessione del beneficio stesso.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

